

CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali

GARA N. 5/2014

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI E SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER IL PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019 -

AVVERTENZE:

- il presente appalto, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 163/2006, non è soggetto alla disciplina del Codice in quanto trattasi di servizi rientranti tra quelli esclusi di cui all'allegato II B dello stesso. Quindi il Codice dei Contratti potrà essere applicato alla presente procedura solo e soltanto in virtù di un espresso richiamo contenuto nel bando di gara, nel presente disciplinare e/o nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Si rende noto che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di revocare la presente procedura di gara entro il 1 luglio 2014 in caso di non approvazione del bilancio di prevsione 2014 di questo Ente (seduta del Consiglio Comunale convocata per il giorno 30/06/2014).

Viste le determinazioni a contrattare:

- n. 403 del 20/6/2014 del Comune di Quarrata;
- n. 153 del 20/6/2014 del Comune di Agliana;

si rende noto che la procedura di gara di cui sopra si terrà presso il Comune di Quarrata, sede comunale posta in via Vittorio Veneto 2, Quarrata (I piano) il giorno

11/9/2014 alle ore 10.00

con procedura aperta (art. 3, comma 37, D. Lgs. 163/2006), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006, con esclusione di offerte in aumento. Il bando di gara è stato inviato alla GUCE per la pubblicazione in data 24/06/2014.

SVOLGIMENTO DELLA GARA:

Nella data di cui sopra si procederà:

- 1) In seduta pubblica, all'esame della regolarità della presentazione dei plichi e della documentazione richiesta e inserita nella busta A, nonchè alla conseguente individuazione dei concorrenti ammessi all'apertura dell'offerta tecnica; nella medesima seduta si procederà ad aprire la busta B e a dare veloce lettura di quanto ivi contenuto;
- 2) In seduta riservata, la commissione procederà all'esame dei progetti presentati da parte dei concorrenti ammessi in seguito alla fase precedente;

3) In seduta pubblica, alla comunicazione degli eventuali esclusi di cui alla fase riservata, alla lettura del punteggio attribuito all'offerta tecnica, all'apertura della busta C contenente l'offerta economica e all'attribuzione dei relativi punteggi. Per l'eventuale anomalia dell'offerta, leggere il relativo paragrafo.

La Commissione di Gara potrà, a suo insindacabile giudizio, rinviare una o più fasi dei lavori a date successive. Resta inteso che verranno comunicate le date delle sedute pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione. Si invitano pertanto le imprese a controllare periodicamente il profilo committente.

Resta altresì inteso che, a seconda del numero di concorrenti, la Commissione di Gara potrà terminare tutte le fasi sopra descritte in un'unica seduta. La Commissione di Gara si riserva di chiedere eventuali chiarimenti e/o giustificazioni in merito alla documentazione di gara presentata, sia a mezzo fax che a mezzo posta elettronica. Si invitano le ditte partecipanti ad indicare il loro numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata.

Ai fini di cui sopra, qualora il concorrente non indichi un numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata, tali richieste verranno effettuate tramite servizio postale e i termini perentori eventualmente concessi decorreranno dall'invio e non dalla ricezione delle richieste predette: l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna per eventuali ritardi/disguidi postali.

Per le comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice dei Contratti vedere paragrafo "Direttiva Ricorsi. Elezione di domicilio".

L'importo dell'appalto a base d'asta è di Euro € 3.720.428,70 .= IVA esclusa (diconsi € tremilionisettecentoventimilaquattrocentoventotto/70). si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari 0 (zero) in quanto non sono configurabili interferenze esterne.

L'importo sopra riferito è così declinato:

LOTTO 1 COMUNE DI QUARRATA € 1.967.801,20 IVA esclusa;

LOTTO 2 COMUNE DI AGLIANA € 1.752.627,50 IVA esclusa

Si precisa che sarà possibile per i singoli concorrenti presentare offerte per tutti i lotti oppure solo per uno.

Per essere ammessa a partecipare alla predetta gara, Codesta Impresa dovrà far pervenire a questo Comune - Ufficio Protocollo - entro le ore 12,00 del giorno 09/09/2014 in plico chiuso (sigillato a ceralacca, nastro adesivo o con altre modalità) e controfirmato sui lembi di chiusura, i documenti appresso indicati. Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del plico contenente i documenti di gara e l'offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente.

Sul plico, indirizzato al Sindaco del Comune di Quarrata, via Vittorio Veneto n. 2, 51039 - Quarrata (PT), deve essere riportato l'oggetto dell'appalto "NON APRIRE - Gara per i servizi di assistenza domiciliare" e il nominativo del mittente. In caso di RTI/consorzio ancora da costituire occorre l'indicazione di TUTTE le imprese facenti parte del raggruppamento. Copia del Capitolato Speciale d'Appalto, del bando di gara, del disciplinare di gara e dei fac simile, sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito internet dell'amministrazione comunale all'indirizzo www.comune.quarrata.pt.it, alla pagina "Gare e Appalti".

Allo stesso indirizzo internet sarà possibile leggere i chiarimenti eventualmente richiesti, o altre informazioni riguardanti la gara. Si precisa che i chiarimenti potranno essere richiesti per mail o per fax fino a 5 giorni prima la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La busta al suo interno, a pena di esclusione (ex art. 46 comma 1 bis in combinato disposto con l'art. 74 D.Lgs. 163/2006) dovrà contenere i plichi sotto elencati riportanti le seguenti diciture:

- a) BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) BUSTA B OFFERTA TECNICA QUALITATIVA (da presentare tante buste B per quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, indicando all'esterno il lotto di riferimento,)
- c) BUSTA C OFFERTA ECONOMICA QUANTITATIVA (da presentare tanti plichi C per quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, indicando all'esterno il lotto di riferimento)

Si raccomandano i concorrenti a prestare attenzione a collazionare le buste interne in quanto le prescrizioni contenute sono a garanzia della segretezza, in particolare, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. <u>Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla gara</u> (l'esclusione non verrà comminata solo se il concorrente in questione è l'unico concorrente partecipante alla gara).

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. E' ammesso l'invio entro i termini di scadenza di una seconda offerta sostitutiva della prima.

DOCUMENTI DA PRODURRE

PLICO A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI DICHIARARE (ALLEGATO 1) LA PROPRIA FORMA GIURIDICA TRA QUELLE INDICATE ALL'ART. 34 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI

ART. 1) Istanza di ammissione alla gara con l'elezione di domicilio (vedere paragrafo "Direttiva Ricorsi. Elezione di domicilio"), in bollo da € 16,00 (se soggetti), redatta secondo il fac simile allegato 1 e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (a pena di esclusione).

Si rende noto che qualora gli atti di gara vengano sottoscritti da un procuratore/delegato, occorrerà presentare originale o copia conforme della procura stessa o della delega. Potrà essere presentata anche una fotocopia della procura/delega con dichiarazione di conformità all'originale, o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, fermo restando che in caso di aggiudicazione dovrà essere presentata, entro il termine perentorio che verrà comunicato, l'originale o la copia conforme. Laddove il potere di rappresentanza risulti dal certificato della CCIAA, in luogo della documentazione richiesta, potrà essere presentata copia del predetto certificato.

In caso di raggruppamenti ancora da costituire, la predetta istanza/dichiarazione dovrà essere presentata da TUTTE le imprese costituenti il raggruppamento stesso.

ART. 2) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con allegata fotocopia del documento di identità (a pena di esclusione), dalla quale risulti il possesso di tutti i requisiti richiesti sotto per la partecipazione alla procedura (vedere i diversi allegati predisposti dall'amministrazione). Si invitano le imprese a leggere con attenzione e a compilare i fac simili in ogni parte eventualmente cancellando le parti che non interessano e/o aggiungendo separata documentazione laddove necessario; l'utilizzo dei fac simili non è obbligatorio, fermo restando la necessità di rendere tutte le dichiarazioni richieste.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le imprese di cui all'art.34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:

* requisiti generali ed in particolare:

A) iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura con oggetto sociale compatibile con il servizio oggetto della presente gara (quindi servizi educativi e di ristorazione collettiva scolastica), e/o iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali istituiti ai sensi della Legge 381/1991, o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. per l'attività cui inerisce l'appalto, ed in particolare avente ad oggetto la gestione dei servizi socio educativi di ristorazione scolastica;

- B) requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- * requisiti speciali di capacità tecnica/finanziaria ed in particolare:
- C) aver gestito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2011/2012/2013) e per ugual periodo ininterrottamente servizi di assistenza domiciliare, educativa e scolastica con l'indicazione di importi, date (ovvero durata), destinatari. La predetta gestione dovrà essere dimostrata attraverso certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche o enti pubblici, oppure da soggetti privati attraverso dichiarazioni rese dagli stessi, comprovanti che il concorrente ha espletato in favore degli stessi il servizio con esito positivo, quindi a regola d'arte. L'Amministrazione provvederà d'ufficio alla verifica del requisito previa acquisizione diretta delle certificazioni da parte delle competenti strutture pubbliche, mentre verranno chiesti apposite certificazioni all'aggiudicatario in caso di servizi prestati a favore di privati;
- D) presentazione di idonee Dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 1 (UNO) Istituto Bancario o Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs.vo 01.09.1993, n. 385, attestante l'affidabilità economica dell'Impresa. La dichiarazione bancaria è finalizzata a certificare la solidità economica del concorrente sul piano delle risorse disponibili a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione del presente appalto. Non è autocertificabile, per cui il concorrente ha l'obbligo di presentazione in sede di gara della dichiarazione bancaria con riferimento all'oggetto dell'appalto, a pena di esclusione.
- E) di aver realizzato un fatturato¹, nei servizi oggetto della gara, per gli anni 2011, 2012 e 2013 non inferiore a:
- **LOTTO 1** COMUNE DI QUARRATA: non inferiore a € 1.900.000,00;
- **LOTTO 2** COMUNE DI AGLIANA: non inferiore ad € 1.700.000,00;

N.B.: se un concorrente intende partecipare ad entrambi i lotti, il fatturato da possedere ai fini della partecipazione dovrà essere almeno pari o superiore alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione a ciascun lotto.

I requisiti e le dichiarazioni obbligatorie, da considerarsi tutte a pena di esclusione salvo diversa ed espressa indicazione, per la partecipazione alla procedura di gara sono:

- a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; in caso di applicazione dell'art. 186 bis del RD 267/1942. Si veda NOTA BENE 2;
- b) non aver pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 (ex art. 3 della legge 1423/1956) o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del citato D. Lgs. 159/2011 (ex art. 10 della legge 575/1965); si fa presente che il citato art. 67 prevede il divieto di stipulare contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione dei soggetti che sono stati condannati con sentenza anche non passata in giudicato ma confermata in grado di appello per alcuni reati particolarmente gravi (ad esempio associazione a delinquere, sequestro di persona etc.); Si legga con attenzione quanto previsto all'art. 4 del presente bando;
- c) indicazione di <u>TUTTE</u> le sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna, patteggiamenti, compreso anche i provvedimenti di condanna con il beneficio della non menzione, e quant'altro a carico del legale rappresentante, di tutti gli amministratori dotati di potere di rappresentanza, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza nella società con meno di quattro soci. Detta condizione si estende anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione. In caso di provvedimenti penali esistenti, occorrerà allegare una descrizione del fatto costituente reato, oppure allegare fotocopia semplice della sentenza, dalla quale il RUP e/o la Commissione possa evincere esattamente quello che è successo in modo da fare le opportune valutazioni. Si legga con attenzione quanto previsto all'art. 4 del presente bando;

Ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dalla legge 135/2012 (cd. Spending Review 2), il requisito speciale relativo al fatturato aziendale deve essere congruamente motivato. Il predetto requisito viene richiesto al fine di comprovare la solidità finanziaria dell'impresa a garanzia sia dell'erogazione del servizio di cui è gara, sia a garanzia dei lavoratori dipendenti del soggetto medesimo.

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19.03.1990 n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa amministrazione, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo da questa stazione appaltante;
- g) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato di appartenenza; si sottolinea che sono considerate gravi quelle violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a € 10.000,00;
- h) non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti come risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
- 1) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- n) con riferimento al legale rappresentante, a tutti gli amministratori dotati di potere di rappresentanza, ai direttori tecnici, al socio unico persona fisica, al socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci, che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo (articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); Si legga con attenzione quanto previsto all'art. 4 del presente bando;
- o) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una situazione di controllo o in una situazione anche di fatto indicando l'impresa, ma di aver formulato autonomamente l'offerta. Si legga attentamente "NOTA BENE 1 Situazione di controllo" ex art. 2359;
- **p)** di essere pienamente a conoscenza e consapevole delle conseguenze anche penali in caso di false dichiarazioni;
- q) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il bando di gara, nonché il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- r) di aver preso visione e conoscenza dei luoghi e dei percorsi e delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sui tempi e modalità di prestazione del servizio e sulla determinazione dei prezzi e di obbligarsi ad eseguire il servizio ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;
- s) di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire pienamente con competenza, efficacia e continuità, l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, secondo le modalità stabilite nel bando di gara e capitolato speciale, nel rispetto della normativa vigente;
- t) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto;
- u) estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, con indicazione dell'oggetto sociale attinente all'appalto, estremi di iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali;

- **u bis)** per imprese di altri Stati dell'Unione Europea, che l'impresa è iscritta presso i registri professionali o commerciali dello stato di provenienza e che in particolare le iscrizioni e la specifica attività di impresa sono afferenti all'oggetto della gara;
- v) elenco dei soggetti che in base al proprio Statuto o atto costitutivo hanno il potere di rappresentanza; z) solo per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui alla lett. b) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006: indicazione delle singole imprese consorziate che fanno parte del consorzio e indicazione di quelle che eseguiranno concretamente il servizio; i requisiti generali devono essere posseduti sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice. In ogni caso per maggiori informazioni si veda infra;
- **aa)** <u>solo per i consorzi stabili di cui alla lett c) dell'art .34 del D .Lgs. 163/2006</u>: indicazione delle singole imprese consorziate che fanno parte del consorzio con l'eventuale indicazione delle imprese che eseguiranno il servizio; i requisiti generali devono essere posseduti sia dal consorzio che dall'eventuale consorziata esecutrice. In ogni caso per maggiori informazioni si veda infra
- **bb)** solo per i RTI e per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 CC di cui alla lett. d) e e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006: specificazione dell'impresa capogruppo e delle mandanti (contenuta nell'allegato 1 Istanza di partecipazione), nonché dell'impegno a costituire formalmente il raggruppamento in caso di aggiudicazione; per maggiori informazioni si veda infra;
- **cc)** <u>solo per le cooperative</u>, indicazione dell'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative di cui al DM 23/6/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, indicando sezione e numero;
- **cc)** elenco dei servizi espletati nel campo dell'assistenza domiciliare, educativa e scolastica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, con indicazione della durata, degli importi;
- dd) fatturato realizzato nel triennio antecedente;
- ee) possesso della certificazione di qualità (ai soli fini del dimezzamento della cauzione);
- ff) allegazione della referenza bancaria;

Si invitano i concorrenti a rendere le dichiarazioni richieste in modo completo e veritiero. In particolare:

- per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c), e comma 2, del Codice dei Contratti, la valutazione sull'incidenza dei reati eventualmente commessi sulla moralità professionale è di competenza ESCLUSIVA della stazione appaltante. Ciò significa che non residua in capo al concorrente nessun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione del requisito. Quindi conformemente all'art. 38 comma 2 del Codice dei Contratti, vista la giurisprudenza che si è creata sul punto, è fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, indicare TUTTI i provvedimenti penali a loro ascritti (compresi quelli che godono del beneficio della non menzione), senza che l'impresa compia nessuna valutazione in ordine alla tipologia di reato. Si specifica inoltre che dovranno essere dichiarati tutti quei provvedimenti di condanna per i quali non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p., o comunque per i quali non sia stata necessariamente dichiarata la formale estinzione del reato con specifico provvedimento concessorio della competente Autorità Giudiziaria. Quindi si potranno omettere solo: a) reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione (provvedimento espresso del Giudice); b) reati dichiarati con provvedimento espresso del giudice estinti dopo la condanna; c) reati depenalizzati; d) reati per i quali sia intervenuta la revoca della condanna. Resta quindi inteso che la mancata indicazione di una qualsiasi tipologia di reato, poi accertata dall'Amministrazione in sede di verifica dei requisiti, a prescindere dalla sua valutazione e quindi dall'incidenza sulla moralità professionale dell'imprenditore, non potrà che comportare l'esclusione dalla gara per violazione della lex specialis. In questo modo si vuole consentire che la valutazione dei requisiti sia fatta dalla commissione di gara ex ante rispetto alla valutazione dell'offerta (in modo che sia la più possibile imparziale), e che la stessa valutazione sia effettuata in seduta pubblica (a garanzia della massima trasparenza). Si raccomanda quindi la massima attenzione alle dichiarazioni rese. Questo obbligo è attenuato solo con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando;
- per quanto riguarda i requisiti della regolarità fiscale e contributiva, si raccomandano i

concorrenti a verificare, prima di rendere le relative dichiarazioni, la propria situazione. Conformemente infatti alle più recenti pronunce giurisprudenziali, e sulla base di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 come novellato dal DL 70/2011, in materia di DURC, alla stazione appaltante NON è riconosciuta nessuna discrezionalità in ordine alla valutazione dei debiti eventualmente esistenti (ammontare o altra caratteristica), con la naturale conseguenza che in caso di documento irregolare non si potrà che escludere il concorrente dalla graduatoria (leggere con attenzione il DM 24/10/2007 sui casi in cui gli istituti dichiareranno l'irregolarità della posizione del concorrente). Per quanto riguarda la regolarità fiscale, comporterà l'esclusione dalla procedura l'esistenza di debiti per un ammontare superiore a € 10.000,00.

Si vedano precisazioni al paragrafo "Verifica requisiti"

NOTA BENE 1: SITUAZIONE DI CONTROLLO (art. 38 comma 1 lett. m-quater e comma 2 del Codice dei Contratti)

Ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 1 lett. m-quater) (art. 2 lett. q) del presente bando), il concorrente dovrà dichiarare:

- di non trovarsi in alcun situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano con il concorrente medesimo in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

NOTA BENE 2: L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici. In tal caso l'impresa dovrà presentare in sede di gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 3) CAUZIONE PROVVISORIA il concorrente dovrà presentare a sua scelta:

1) un'unica cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara e cioè ad € 74.408,57 (euro settantaquattromilaquattrocentotto/57) con tutte le clausole sotto richieste;

ATTENZIONE: dovendo procedere alla sottoscrizione di due contratti indipendenti e separati tra loro, e coprendo la cauzione provvisoria anche la mancata sottoscrizione dei contratti, il concorrente dovrà presentare una cauzione intestata **alle due Amministrazioni Comunali** di Quarrata e Agliana, dovendo pertanto prevedere o nel campo beneficiari, oppure attraverso apposita appendice, la copertura anche dell'altra amministrazione.

- 2) oppure due cauzioni separate dei seguenti importi:
- € 39.356,02 (trentanovemilatrecentocinquantasei/02) a favore del Comune di Quarrata;
- € 35.052,55 (trentacinquemilacinquantadue/55) a favore del Comune di Agliana;

L'eventuale assenza della cauzione è causa di esclusione dalla gara Tale cauzione può essere prestata:

- versamento presso la Tesoreria Comunale (c/o Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Agenzia di Quarrata, P.za Risorgimento, Quarrata) a favore della Stazione appaltante. In detta ipotesi la documentazione da produrre in sede di gara consiste nella <u>ricevuta di versamento</u>. La ricevuta deve riportare quale causale "deposito cauzionale per la partecipazione alla gara del servizio di trasporto scolastico". La cauzione <u>dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore</u> a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, D. Lgs. 163/06 e s.m.i., a favore dell'amministrazione comunale qualora l'offerente risultasse affidatario. Si precisa che il deposito non produrrà interessi. La somma verrà restituita al concorrente decorsi 35 giorni dalla comunicazione ex art. 79 del Codice dei Contratti dell'aggiudicazione definitiva;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa, oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (in quest'ultimo caso si raccomanda l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione nell'atto di garanzia o in un suo allegato), dell'importo garantito sopra evidenziato avente validità temporale di almeno centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

E' da produrre dalla ditta offerente, in ogni caso ed in qualunque forma venga presentata la cauzione provvisoria, <u>l'impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva nell'ipotesi di aggiudicazione</u>, che sarà equivalente al 10%, o superiore, dell'importo netto contrattuale. Per la determinazione della cauzione definitiva si applicherà quanto previsto all'art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.

Le fidejussioni bancarie e polizze assicurative di cui sopra dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, e dovranno avere una durata di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, e contenere obbligatoriamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la loro operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, l'impegno a costituire la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

NOTA BENE 3

Gli schemi approvati con DM 123/2004 non prevedono <u>la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile,</u> con la necessità quindi di una loro integrazione. Si raccomandano le imprese a prestare particolare attenzione a tutte le clausole previste dall'art. 75 del Codice dei Contratti.

Determinerà l'esclusione l'assenza della cauzione a garanzia dell'offerta.

Non saranno in alcun caso accettati assegni bancari.

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere prodotto il relativo atto rilasciato dall'istituto bancario o dalla compagnia di assicurazioni.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario (ivi compreso quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato versamento delle spese contrattuali, la mancata presentazione non giustificata alla stipulazione del contratto, l'assenza dei requisiti dichiarati in sede di gara etc.) ed ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. La presenza della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 consente che la cauzione provvisoria sia ridotta del 50%. A tal fine l'impresa dovrà presentare o dichiarazione sostitutiva inerente il possesso (vedere i diversi allegati predisposti), oppure originale o copia del certificato.

RTI o consorzio di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 da costituire: la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento (capogruppo e mandanti), mentre potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo in quanto l'intestazione a tutte le imprese del raggruppamento rende l'impegno assunto dal fideiussore riferibile a tutte le imprese.

N.B.: Si precisa che in caso di raggruppamento per poter usufruire della riduzione del 50%, stante la responsabilità solidale delle imprese, il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

ART. 4) Le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 lett. b), c) ed p) devono essere rese, oltre che dal legale rappresentante sottoscrittore, anche da tutti i soci se trattasi di s.n.c., da tutti gli accomandatari se trattasi di s.a.s., da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società, nonché da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.

Al riguardo ciascun concorrente ha possibilità di scegliere tra 3 opzioni:

- ❖ dette dichiarazioni vengono rese, conformemente all'art. 47 del DPR 445/2000, direttamente dal legale rappresentante sottoscrittore anche per conto degli altri eventuali amministratori (cfr. in tal senso i vari fac-simile);
- se il legale rappresentante dell'impresa concorrente non intende rendere le dichiarazioni di cui al precedente punto per tutti i soggetti obbligati, le predette dovranno essere rese <u>singolarmente</u> dai soggetti sopra individuati. A tal fine utilizzare l'allegato 6, <u>allegando fotocopia del documento di identità a pena di esclusione</u>;
- se non si intende procedere in uno dei modi sopra indicati, potranno essere presentati in sede di gara per tutti i soggetti obbligati i rispettivi certificati del casellario giudiziale <u>purchè completi con le dichiarazione circa le eventuali condanne per le quali vi sia il beneficio della non menzione</u> (art. 38 comma 2 del Codice).

Si sottolinea che dette dichiarazioni/certificati, nella forma di una delle tre opzioni, è a pena di esclusione.

ART. 5) CONTRIBUTO AVCP - C.I.G. (Codice Identificativo Gara)

A pena di esclusione: condizione di ammissione alla presente procedura è quella di aver pagato, il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i lotti di importo superiore ad € 150.000,00.=. Il contributo è così determinato:

Lotto 1 Comune di Quarrata, C.I.G. 581176328C € 140,00

Lotto 2 Comune di Agliana, C.I.G. 581178223A € 140,00

Detto versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla deliberazione del 21 dicembre 2011 emessa dall'Autorità e dalle Istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2011, reperibili sul sito web dall'Autorità stessa (www.avcp.it).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, il partecipante dovrà iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it). Dopo aver inserito il codice CIG, il sistema consentirà il pagamento:

1- online mediante carta di credito (circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express); a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione"

oppure

2- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

ART. 6) DICHIARAZIONE BANCARIA: i concorrenti dovranno presentare la dichiarazione richiesta senza possibilità di autocertificare il possesso del predetto requisito.

SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI DICHIARARE (ALLEGATO 1) A QUALE TIPOLOGIA DI CONSORZIO APPARTENGONO TRA QUELLI INDICATI ALL'ART. 34 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI

7) RTI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (ex art. 34 comma 1 lett. d) ed e) D. Lgs. 163/2006) – <u>allegati 3 e 3A</u>

In caso di partecipazione alla procedura dei soggetti sopra indicati si ricorda:

- ❖ I <u>requisiti generali</u> devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti l'RTI, dal consorzio in sé e dall'impresa/e che eseguiranno il servizio;
- ❖ Per i <u>requisiti speciali</u> di cui all'art. 2 del presente disciplinare, si fa presente quanto segue:
- aver gestito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2011/2012/2013) e per ugual periodo ininterrottamente servizi di assistenza domiciliare, educativa: cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorziate esecutrici, fermo restando che la capogruppo dovrà comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- di aver realizzato il fatturato di cui all'art.2, nei servizi oggetto della gara, per gli anni 2011, 2012 e 2013: cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorziate esecutrici, fermo restando che la capogruppo dovrà comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- dichiarazione bancaria: dovrà essere riferita e presentata dalla capogruppo/consorziata esecutrice;

Si specifica che il consorzio ordinario ha l'onere di indicare l'impresa o le imprese consorziate che eseguiranno il servizio. In caso di mancata indicazione, ne conseguirà che tutte le imprese consorziate facenti parte del consorzio eseguiranno il servizio.

Qualora partecipino alla gara **RTI/consorzi ordinari di concorrenti GIÀ formalmente costituiti** a pena di esclusione dovranno essere prodotti:

- A) gli atti attestanti la costituzione del raggruppamento suddetto (atto costitutivo), fermo restando che in tal caso l'offerta dovrà essere espressa dalla capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti; in caso di consorzio l'offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del consorzio stesso; il consorzio dovrà presentare l'atto costitutivo e l'elenco delle imprese che fanno parte del consorzio;
- B) l'impresa capogruppo/consorzio dovrà presentare tutte le dichiarazioni e/o i documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6, ivi compresa l'indicazione percentuale del servizio che ciascuna impresa raggruppata o consorziata eseguirà in caso di aggiudicazione; cfr. allegato 3;
- C) le imprese mandanti/consorziate dovranno presentare le dichiarazioni relative all'art. 38 del Codice dei Contratti e le altre che sono indicate nel fac simile (allegato 3A predisposto dalla Stazione Appaltante) con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, nonché le dichiarazioni di cui all'art. 4 del presente disciplinare per i soggetti ivi indicati delle mandanti/consorziate (a pena di esclusione);
- D) ciascuna imprese raggruppata o consorziata dovrà poi dichiarare il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione come indicato sopra;
- E) dovrà essere presentata la referenza bancaria richiesta.

Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi ordinari ancora NON costituiti, a pena di esclusione, dovranno essere prodotti:

- ❖ a pena di esclusione, dichiarazione contenente l'individuazione della società capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi formalmente in RTI/consorzio; la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le società interessate; dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali, nonché l'indicazione percentuale del servizio che ciascuna impresa dovrà eseguire; se si utilizza il fac simile predisposto dall'amministrazione, dette dichiarazioni sono contenute nell'allegato 3;
- ❖ <u>a pena di esclusione</u>, l'istanza di ammissione alla gara nonché le dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente disciplinare (<u>allegati 1 e 3</u>), deve essere presentata da <u>ciascuna</u> impresa facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio;
- ❖ la cauzione <u>deve</u> essere intestata <u>a tutte le imprese</u> facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio (si veda art. 3 del disciplinare);
- ❖ la dichiarazione di cui all'art. 4 del presente disciplinare deve essere presentata da tutti i soggetti

- elencati delle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio, se dette dichiarazioni non sono rese dai legali rappresentanti di ciascuna impresa;
- ❖ <u>a pena di esclusione</u>, le offerte tecniche ed economiche dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di <u>tutte</u> le imprese che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- ❖ il raggruppamento dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 5);
- dovrà essere presentata la referenza bancaria richiesta.

NOTA BENE 4: Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario, ovvero di partecipare in forma individuale quando abbia partecipato al medesimo l'associazione temporanea o il consorzio. L'inosservanza di tale regola comporterà l'esclusione dalla gara sia dell'RTI/consorzio che dell'impresa individuale.

NOTA BENE 5: ciascuna impresa facente parte del raggruppamento/consorzio dovrà indicare la percentuale del servizio che intenderà svolgere. Solo nell'ipotesi in cui il consorzio ordinario abbia indicato quale esecutrice un'unica impresa consorziata non sussiste detto obbligo.

Si fa presente che non è più in vigore, per i servizi e forniture, il principio della corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione, per cui la capogruppo non è più tenuta ad eseguire il servizio in misura maggioritaria.

NOTA BENE 6: le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del RD 267/1942 possono concorrere alla predetta gara anche in raggruppamento purchè non rivestano la qualità di mandataria/capogruppo e purchè le altre imprese non siano a loro volta assoggettate a nessuna procedura concorsuale (art. 186 bis del RD 267/1942 modificato dal DL 83/2012 convertito in legge 134/2012).

8) GEIE (D. Lgs. 240 del 23.07.1991, art. 34 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 163/2006)

In quanto applicabili, si rinvia a quanto previsto al punto precedente per i raggruppamenti di cui all'art. 37 del Codice dei Contratti.

9) CONSORZI STABILI (ex art. 34 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006) – <u>allegati 4 e 4A</u> I consorzi di cui sopra dovranno presentare tutta la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (a pena di esclusione) del presente disciplinare.

Inoltre si specifica che, conformemente ad una lettura sistematica tesa a favorire la massima partecipazione, dell'art. 36 commi 2 e 5 del D. Lgs. 163/2006, e stante quanto previsto dall'art. 94 comma 1 e 277 del DPR 207/2010, il consorzio stabile ha la possibilità:

- a) di eseguire il servizio con la propria struttura di impresa, senza quindi indicare nessuna impresa esecutrice, visto che il consorzio stabile si caratterizza proprio per la comune struttura di impresa (art. 36 comma 1 del Codice dei Contratti); in questo caso le singole imprese consorziate potranno partecipare alla medesima gara;
- b) di indicare una o più imprese esecutrici: in questa ipotesi, solo ed esclusivamente alle imprese indicate quale esecutrici opererà il divieto di partecipare in forma singola alla medesima procedura di gara;
- c) in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara. Anche in questo caso, le imprese eventualmente indicate non potranno partecipare singolarmente alla presente procedura.

Resta inteso che la mancata indicazione di una delle tre possibilità date al consorzio verrà considerata dalla stazione appaltante come implicitamente riferita all'opzione a).

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti si specifica che:

- * a pena di esclusione, i <u>requisiti generali</u> devono essere posseduti dal consorzio stabile in sé considerato e dalle eventuali imprese consorziate indicate quale esecutrici;
- ❖ a pena di esclusione, i <u>requisiti speciali</u>, sulla base del principio del cd. "cumulo alla rinfusa" (Sent. CDS 2563/2013 e art. 277 comma 3 del DPR 207/2010), potranno essere posseduti alternativamente:

- a) dal consorzio in sé considerato;
- b) oppure attraverso la sommatoria dei requisiti riferiti ai singoli consorziati indicati come esecutori.

Resta inteso che in fase esecutiva del servizio non potrà essere modificata nessuna impresa consorziata designata.

L'impresa esecutrice dovrà <u>(a pena di esclusione)</u> presentare le dichiarazioni relative all'art. 38 del Codice dei Contratti e le altre che sono indicate nel <u>fac simile (allegato 4A)</u> predisposto dalla Stazione Appaltante con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore <u>(a pena di esclusione)</u>.

<u>A pena di esclusione</u>, inoltre, i soggetti indicati all'art. 4) del presente disciplinare dovranno presentare le dichiarazioni ivi contenute secondo le modalità indicate, sempre che dette dichiarazioni non siano state rese dai rispettivi legali rappresentanti.

NOTA BENE 7: Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, l'impresa indicata quale esecutrice del servizio NON potrà partecipare alla medesima procedura autonomamente né in raggruppamento con altro soggetto o in qualsiasi altra forma. La violazione di tale norma comporterà l'esclusione sia del consorzio che del/i singolo/i consorziato/i e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

10) NORME PER CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (L. 422/1909) E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ex art. 34 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006) – allegati 4 e 4A

I consorzi di cui sopra dovranno presentare tutta la documentazione di cui ai punti **1, 2, 3, 4, 5 e 6** del presente disciplinare, ed indicare <u>obbligatoriamente</u> l'impresa esecutrice, a pena di esclusione.

L'impresa stessa dovrà (<u>a pena di esclusione</u>) presentare le dichiarazioni relative all'art. 38 del Codice dei Contratti e le altre che sono indicate nel <u>fac simile (allegato 4A)</u> predisposto dalla Stazione Appaltante con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (<u>a pena di esclusione</u>). E' possibile utilizzare l'allegato 4A.

A pena di esclusione, inoltre, i soggetti indicati all'art. 4) del presente disciplinare dovranno presentare le dichiarazioni ivi contenute secondo le modalità indicate, sempre che dette dichiarazioni non siano state rese dai rispettivi legali rappresentanti.

Per quanto riguarda quindi il possesso dei requisiti si specifica che:

- * a pena di esclusione, i <u>requisiti generali</u> devono essere posseduti dal consorzio in sé considerato e dall'impresa consorziata indicata quale esecutrice;
- * a pena di esclusione, i <u>requisiti speciali</u> devono essere posseduti dal consorzio in sé considerato.

NOTA BENE 8: Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 l'impresa indicata quale esecutrice NON potrà partecipare alla medesima procedura autonomamente né in raggruppamento con altro soggetto o in qualsiasi altra forma. La violazione di tale norma comporterà l'esclusione sia del consorzio che del/i singolo/i consorziato/i e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CONSORZI - Il consorzio ha la facoltà (consorzio stabile) / l'obbligo (consorzio ex art. 34 comma 1 lett. b del Codice) di indicare per quale consorziata partecipa, consorziata che sarà l'esecutrice del servizio. Si specifica tuttavia che l'impresa consorziata esecutrice, a sua volta, non potrà indicare altra impresa esecutrice, altrimenti potendosi innescare un meccanismo di designazioni a catena destinato a beneficiare non (secondo la ratio legis) il concorrente e le imprese consorziate, ma anche soggetti terzi, non concorrenti direttamente alla gara, né designate dal concorrente. Deve, pertanto, escludersi che l'esecuzione delle opere oggetto di gara possa, dal soggetto designato dall'aggiudicatario, essere affidata, puramente e semplicemente, a terzi soggetti (potendosi configurare di fatto un'ipotesi di subappalto che non solo dovrebbe essere autorizzato dall'Amministrazione, ma che, soprattutto, dovrebbe rispondere ai requisiti di legge e, in particolare, all'art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Un'eventuale designazione a catena (o di terzo grado), di per sé non inficerà la partecipazione del concorrente, ma la designazione stessa è da ritenere non conforme a legge e quindi come non apposta.

ART. 11) AVVALIMENTO (ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006) - allegato 5

E' consentito dimostrare il possesso dei soli requisiti speciali di cui all'art. 2 richiesti per la partecipazione ed esecuzione del servizio anche mediante l'istituto dell'avvalimento.

Quindi il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali indicati avvalendosi della capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei loro rapporti. In questo caso l'impresa concorrente dovrà dimostrare in sede di gara che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile fino alla scadenza dell'appalto di tale capacità. Il concorrente dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui ai **punti 1, 2, 3, 4 e 5) e 6)** (a pena di esclusione) del presente disciplinare, anche:

- 1) a pena di esclusione: una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con espressa indicazione dell'impresa ausiliaria; se si utilizza il fac simile predisposto dall'amministrazione, detta dichiarazione è contenuta nell'allegato 1 (da barrare);
- 2) a pena di esclusione: una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (a pena di esclusione) circa: a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; b) l'impegno, sia nei confronti dell'impresa concorrente che nei confronti dell'Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente; c) attestazione che l'impresa ausiliaria non partecipa alla medesima gara in proprio o associata o consorziata con una delle imprese che partecipano alla gara; per le dichiarazioni di cui sopra si veda Allegato 5;
- 3) a pena di esclusione originale o copia autentica del contratto, o altro atto, con il quale l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione i requisiti e le risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori per l'intera durata dell'appalto. Dal contratto dovrà risultare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto, la durata, l'effettiva disponibilità di tutte le risorse economiche, strumentali, finanziarie e di tutte le capacità (intese non solo in senso strumentale ma anche di know how, avuto riguardo in particolare alla certificazione di qualità) necessarie per l'esecuzione del servizio per l'intera durata dell'appalto, nonché qualsiasi altro elemento ritenuto utile. Il contratto in oggetto può avere la forma di scrittura privata, o atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente alla gara deve pertanto dimostrare di disporre <u>effettivamente</u> dei requisiti speciali di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa del soggetto di cui intende avvalersi.

IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE EX ART. 186 BIS RD 267/1942.

Si ricorda che un'impresa in concordato preventivo può partecipare alla gara presentando la documentazione indicata all'art. 2 del presente disciplinare (vedi Nota Bene 2). Applicandosi la disciplina dell'avvalimento, dovrà essere presentata oltre alla documentazione sopra richiamata, anche una dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara.

NOTA BENE 9: in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria è responsabile in solido con l'impresa concorrente. Si ricorda che ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Codice dei Contratti, in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 38 lett. h) nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette gli atti all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006.

NOTA BENE 10: non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliare che l'impresa ausiliata. In tale ipotesi verranno immediatamente escluse entrambe le imprese.

NOTA BENE 11: NON è consentito dimostrare il possesso dei requisiti generali attraverso l'istituto dell'avvalimento, a pena di esclusione.

PLICO B "OFFERTA TECNICA QUALITATIVA"

L'offerta tecnica dovrà essere chiusa in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione "Busta B Offerta tecnica qualitativa lotto n°_2". Nella predetta busta dovranno essere inseriti unicamente gli elementi di natura qualitativa discrezionale, mentre gli elementi che appartengono sempre all'offerta tecnica ma sono di natura oggettiva – avuto riguardo in particolare alla sua valutazione - dovranno essere inseriti nella busta C Offerta quantitativa economica.

Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenticriteri:

- A) progetto organizzativo del servizio: (max punti 25);
- B) modalità di programmazione e gestione del progetto individuale di ciascuna tipologia di utente, in riferimento ai tre servizi (assistenza domiciliare, assistenza specialistica in ambito scolastico e servizio educativo domiciliare) (max punti 10);
- C) organizzazione e gestione del personale (unità di personale impiegate, qualificazione professionale, percorsi di formazione degli operatori, contenimento del turn over, sistemi di incentivazione). E' necessario allegare i curricula del coordinatore e degli eventuali operatori che il concorrente intende impiegare nella realizzazione del progetto, in aggiunta a quelli di cui all'art. 12, comma 5. (max punti 10);
- D) elemento da inserire nella busta C. Si veda paragrafo successivo;
- E) elemento da inserire nella busta C. Si veda paragrafo successivo;
- F) servizi migliorativi offerti, che consentano ai Comuni di conseguire vantaggi sociali e/o economici e che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori né per gli enti né per le famiglie degli utenti, ma solo come valore aggiunto. (max punti 8)

Per maggiori informazioni si veda il CSA.

Sulla base di quanto specificato nel CSA, il concorrente dovrà descrivere in forma chiara e sintetica quanto richiesto, strutturando il progetto in modo da evidenziare in paragrafi i sub criteri indicati. La relazione dovrà consistere in massimo 25 pagine in formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini superiori e inferiori uguali a 4, sinistro 3 e destro 2. Nel computo delle pagine non è da includere i curricula richiesti.

La Commissione all'uopo nominata procederà per ciascun sub criterio ad assegnare un giudizio che corrisponderà ad un valore che va da 0 a 1 nei modi sottoindicati; la valutazione ottenuta sarà moltiplicata per il singolo punteggio attribuito ad ogni singolo sub criterio.

ottimo 1 più che buono 0,8 buono 0,6 sufficiente 0,4 parzialmente sufficiente 0,2 insufficiente 0

L'offerta tecnica sopra descritta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di RTI/consorzio occasionale <u>ancora da costituire</u> (art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti) l'offerta progettuale <u>dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti</u> delle imprese.

Per la riparametrazione si veda paragrafo successivo

² Specificare il lotto al quale si partecipa e al quale si riferisce la documentazione tecnico-qualitativa.

PLICO C "OFFERTA ECONOMICA QUANTITATIVA"

L'offerta economica dovrà essere chiusa in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione "Busta C Offerta economica quantitativa lotto n°_3".

L'offerta, redatta in bollo mediante l'apposizione di una marca da € 16,00 se dovuta, deve specificare gli elementi tecnici di natura quantitativa (elemento D ed E) ed il prezzo offerto per l'esecuzione del servizio (si veda allegato 7).

In particolare:

- **D)** sinergie sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B, altri soggetti del Terzo settore), ispirate all'integrazione ed alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza. Verrà attribuito 1 punto, fino ad un massimo di 7 punti per ogni collaborazione documentata con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/associazione che collabora. (max punti 7).
- E) inserimenti lavorativi, tirocini, impiego volontari. Per l'assunzione di personale appartenente alle fasce deboli, segnalati dai Servizi Sociali, in aggiunta al personale indicato all'art. 12 del presente capitolato, verranno attribuiti 2 punti per ogni lavoratore che l'aggiudicatario si dichiara disponibile ad assumere nel corso dell'appalto, fino a massimo 4 punti. Per l'impiego di volontari in servizi complementari a quelli dell'appalto, sulla base dei servizi proposti verranno attribuiti 0.5 punti, fino ad un massimo di 3 punti per ogni volontario impiegato. Per l'attivazione di tirocini formativi, ai sensi della L.R. 32/2002, come modificata dalla L.R. 3/2012 e dai relativi regolamenti di attuazione, verranno attribuiti 0.5 punti, fino ad un massimo di 3 punti per ogni tirocinio attivato. (max punti 10)

Offerta economica max 30 punti.

Il punteggio massimo attribuibile, pari a 30/100, verrà attribuito in modo automatico:

- al soggetto che avrà presentato l'offerta migliore, intesa quale quella più conveniente sul piano economico per la stazione appaltante (prezzo più basso), verrà attribuito il punteggio massimo (30).

- alle altre offerte si applicherà la seguente formula:

$$X = (Pb * 30) / Pv$$

Dove:

X = punteggio da attribuire

Pb= prezzo più basso

Pv= prezzo da valutare

Il concorrente dovrà inoltre specificare, <u>a pena di esclusione</u>, i costi della sicurezza⁴ da sostenere per l'esecuzione del presente appalto.

NOTA BENE 12: L'offerta sopra descritta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di RTI/consorzio ordinario (art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti) ancora da costituire, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti.

NOTA BENE 13: I punteggi relativi ad entrambi i parametri (offerta tecnica e offerta economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005 = 0,01). In caso di discordanza tra il prezzo scritto in numeri e quanto scritto in lettere, prevale quanto scritto in lettere.

³ Specificare il lotto al quale si partecipa e al quale si riferisce l'offerta economica quantitativa.

Si fa presente che i costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell'impresa che in via autonoma sostiene per l'esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: i costi che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l'acquisto di DPI etc.)

NOTE COMUNI AI CRITERI RELATIVI ALL'OFFERTA TECNICA (criteri qualitativi e quantitativi - Elementi A, B, C, D, E ed F)

Il punteggio per gli elementi A, B, C, D, E ed F di cui all'art. 17 del CSA verranno assegnati dalla Commissione di Gara con le modalità indicate nei paragrafi precedenti. Il punteggio <u>provvisorio</u> sarà dato quindi dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dall'impresa per i singoli parametri di valutazione.

La Commissione procederà poi alla <u>riparametrazione dei punteggi</u> in modo da garantire l'attribuzione del massimo punteggio disponibile per l'offerta tecnica. Il punteggio max (70 punti) verrà riconosciuto all'impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore dato dalla sommatoria dei sub-punteggi negli elementi A, B, C, D, E, ed F; agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito in proporzione secondo la seguente formula:

X = (B * 70)/A

dove:

X = punteggio da attribuire all'offerta in esame

B = punteggio provvisorio attribuito all'offerta in esame

A = punteggio provvisorio più alto conseguito

* * * * *

AGGIUDICAZIONE

Al fine di garantire parità di trattamento, le offerte progettuali verranno confrontate le une con le altre. L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto (inteso quale sommatoria del punteggio attribuito all'offerta tecnica e quello attribuito all'offerta economica).

Trattandosi di allegato IIB, la commissione non si avvarrà del calcolo di cui all'art. 86 comma 2, ma procederà a chiedere chiarimenti all'impresa aggiudicataria laddove vi siano elementi tali da far sospettare di anomalia l'offerta stessa, secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 3 del Codice dei Contratti. In questo caso si procederà a chiedere chiarimenti via fax o via pec concedendo all'impresa stessa termini perentori per rispondere. La valutazione verrà effettuata in seduta segreta. Terminata la fase di valutazione dell'anomalia, verrà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica. La Commissione di Gara si riserva la facoltà di convocare le imprese concorrenti anche per posta elettronica e/o attraverso un comunicato pubblicato sul profilo committente dell'Amministrazione Comunale. La Commissione di Gara potrà eventualmente essere coadiuvata da apposito staff tecnico per la fase di verifica delle giustificazioni fermo restando che la valutazione delle offerte è di competenza esclusiva della Commissione stessa.

La Commissione di Gara si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua. La stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l'aggiudicazione verrà fatta a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta tecnica migliore; in caso di parità anche di questo elemento si guarderà all'offerta economica più conveniente per l'Amministrazione. In caso di parità anche di detto elemento si procederà con sorteggio.

In seguito all'aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del II classificato. In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali o di mancata dimostrazione degli stessi nel termine perentorio attribuito dall'Amministrazione Comunale, la stazione appaltante procederà:

- alla revoca dell'aggiudicazione a favore del concorrente;
- all'escussione della cauzione provvisoria;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza (cfr. determinazione 1/2008 dell'AVCP);
- se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

La verifica di cui sopra potrà effettuarsi anche in pendenza della verifica dell'anomalia dell'offerta.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 34 comma 35 del DL 179/2012 (convertito in legge 221/2012), l'aggiudicatario dovrà rimborsare all'amministrazione appaltante le spese sostenute sia per la pubblicazione del bando che per la pubblicazione dell'esito della procedura, entro 60 giorni

dall'aggiudicazione definitiva. Il mancato rimborso della somma autorizzerà l'Amministrazione Comunale a recuperare la somma sulla cauzione definitiva, oppure trattenendo la somma sulla prima fattura utile oppure procedendo a riscossione coattiva. La spesa può essere stimata in Euro 1.000,00 (la spesa definitiva potrà essere comunicata solo al termine della gara).

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 11 comma 10, come novellato dal D. Lgs. 53/2010 (decreto attuativo della direttiva ricorsi), si procederà alla stipulazione del contratto non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti, ivi compresi gli esclusi, (vedere successivo paragrafo "Direttiva Ricorsi. Elezione di domicilio") e non oltre 90 gg dalla medesima comunicazione.

Si provvederà a stipulare <u>due contratti di appalto in forma pubblica amministrativa</u>. Le spese contrattuali tutte saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione che ciascuna amministrazione provvederà a richiedere. Si precisa che le spese contrattuali saranno presumibilmente pari ad € 500,00 a contratto, mentre per le spese di rogito, viste le recenti innovazioni normative, non sono al momento quantificabili.

Ciascuna stazione appaltante provvederà a richiedere all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto (cauzioni definitive, dichiarazione di cui al D.P.C.M 11.05.1991 n. 187, polizze assicurative, etc.). Si specifica che per quanto riguarda la <u>cauzione definitiva</u>, in caso di polizza assicurativa, la medesima dovrà essere redatta secondo gli schemi tipo approvati con DM 123/2004 con l'integrazione circa la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 II comma del codice civile. Le Stazioni Appaltanti si riservano di respingere polizze non redatte secondo i predetti modelli.

L'aggiudicatario verrà invitato a presentare tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto (cauzione definitiva, dichiarazione di cui al D.P.C.M 11.05.1991 n. 187, polizze assicurative, etc.). Si specifica che per quanto riguarda la cauzione definitiva, in caso di polizza assicurativa, la medesima dovrà essere redatta secondo gli schemi tipo approvati con DM 123/2004 con l'integrazione circa la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 II comma del codice civile. La Stazione Appaltante si riserva di respingere polizze non redatte secondo i predetti modelli.

Si specifica che la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine perentorio eventualmente indicato, compresa la cauzione definitiva, comporterà la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all'AVCP. Per la cauzione definitiva si applicherà l'art. 113 del Codice dei Contratti.

L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.

DIRETTIVA RICORSI. ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi del D.Lgs. 53/2010, decreto che ha recepito e dato attuazione alla cd. direttiva ricorsi (2007/66/CE), ciascun concorrente è obbligato ad eleggere domicilio per le comunicazioni relative all'esito della presente procedura. Ciò premesso, il concorrente dovrà indicare l'indirizzo presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni relative alla gara esperita (se si utilizzano i fac simile della PA, detta elezione è già contenuta). Ai sensi dell'art.79 comma 5 – quinquies, il concorrente quindi dovrà indicare:

- il proprio indirizzo di PEC;
- il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il numero di fax;
- la sede presso la quale eventualmente ricevere le comunicazioni per posta cartacea se diversa dalla sede legale.

Resta inteso che la stazione appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni in merito all'aggiudicazione definitiva, alle esclusioni e tutte le altre comunicazioni previste al comma 5 del medesimo art. 79 del Codice dei Contratti, con le seguenti modalità:

- a) in via principale verrà utilizzata la PEC, quindi la trasmissione con questa modalità escluderà da parte della stazione appaltante qualsiasi altra modalità alternativa di invio;
- b) in via subordinata, e sempre che non sia stato indicato l'indirizzo di PEC, la trasmissione avverrà via fax al numero indicato;
- c) solo in via residuale, e in mancanza dei riferimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, le

comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 verranno effettuate tramite raccomandata A/R. In quest'ultimo caso, <u>e solo in questo</u>, verrà data comunicazione al concorrente dell'invio della documentazione relativa tramite <u>posta elettronica</u>.

La spedizione, a prescindere dal mezzo utilizzato, avverrà nel medesimo giorno per tutti i concorrenti.

In caso di RTI/consorzio di qualunque tipologia, l'elezione di domicilio e le comunicazioni ivi previste verranno effettuate <u>unicamente</u> nei confronti della capogruppo in caso di RTI, del consorzio in caso di consorzio di qualunque tipologia.

Resta inteso che tutte le notizie riguardanti lo svolgimento della gara, ivi compresa la graduatoria di aggiudicazione provvisoria, sarà disponibile sul sito internet alla pagina relativa alla presente procedura.

PROCEDURE DI RICORSO

Il concorrente potrà presentare ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara sul profilo committente per clausole impeditive della partecipazione; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione; contro gli atti della procedura di gara entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (si veda paragrafo precedente) al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze. Si fa presente che il ricorso giurisdizionale deve essere preceduto da un'informativa resa al RUP con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi (ex art. 243 bis del Codice dei Contratti).

DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79 comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, 24 L. 241/90 ss.mm. e DPR 184/2006, nonché del D.Lgs. 196/2003, è consentito l'accesso agli atti entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Nella comunicazione di cui sopra la stazione appaltante dovrà indicare gli atti o i documenti per i quali l'accesso è vietato o differito. Considerando che la partecipazione ad una procedura aperta, e pubblica, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra.

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac simile predisposti dalla stazione appaltante <u>non</u> contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

CLAUSOLA CONSIP

Al momento dell'indizione della presente procedura, non sono attive convenzioni Consip per l'erogazione del predetto servizio. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012 (cosiddetta Spending Review 2), laddove nel corso della procedura stessa e dell'esecuzione del contratto, la società Consip dovesse attivare convenzioni per l'erogazione del servizio con corrispettivi inferiori a quelli risultanti dalla presente gara, l'aggiudicatario dovrà adeguare i prezzi a quelli praticati dalle convenzioni Consip a pena di risoluzione immediata del contratto stipulato.

NORME E AVVERTENZE

- a) non saranno ammesse alla gara offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, o offerte in aumento, offerte parziali; non si farà luogo a miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- b) nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la documentazione dovrà recare a pena di esclusione la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa;
- c) comporterà l'esclusione la violazione delle regole sulla formazione del plico esterno e/o delle buste interne come descritti nei relativi paragrafi, salvo l'ipotesi dell'unica offerta. Si specifica che la collazione degli elementi come descritti nei relativi paragrafi è prevista a garanzia dell'imparzialità delle valutazioni della Commissione di Gara e di tutta l'attività amministrativa: si raccomanda quindi il concorrente a prestare particolare attenzione alla formazione dei plichi. Parimenti potrà determinare l'esclusione dalla gara l'irregolarità della formazione delle buste interne, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura per violazione del principio della segretezza delle offerte; si raccomanda di prestare la massima attenzione alla formazione dei plichi come richiesti dagli atti di gara;
- d) non sarà compreso fra quelli ammessi a partecipare alla gara il plico che non risulti pervenuto all'ufficio protocollo entro la data stabilita, o sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara, o che non sia controfirmato sui lembi di chiusura, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 comma 1bis del D.Lgs. 163/2006;
- e) le dichiarazioni sostitutive, per poter essere ritenute valide, dovranno essere rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante, sotto la sua personale responsabilità ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La produzione della fotocopia del documento di identità di chi firma è prevista a pena di esclusione dalla gara. In ossequio al rispetto del principio di semplificazione e di non aggravamento del procedimento amministrativo, è tuttavia sufficiente, nel caso in cui il sottoscrittore sia sempre la medesima persona, l'allegazione anche di una sola fotocopia del documento di identità.
- Si prega di porre particolare attenzione alle dichiarazioni che contengono <u>più opzioni</u> (da barrare e/o da selezionare): nel caso infatti che nessuna opzione venga barrata/selezionata e non si possa dedurre in altro modo la volontà del sottoscrittore, oppure in caso vengano barrate/selezionate più opzioni per la medesima dichiarazione tale da generare contraddizione, <u>la stessa si intenderà come NON apposta</u>, procedendo quindi all'esclusione dalla procedura a seconda del rilievo della predetta dichiarazione. Qualora ritenuto necessario, il concorrente potrà integrare i modelli con ulteriori dichiarazioni e/o documentazione;
- f) nell'ipotesi in cui l'impresa abbia designato un procuratore a presentare e sottoscrivere l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere prodotta la relativa procura notarile (originale o copia autenticata), ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con allegata fotocopia del documento di identità;
- g) l'impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette, anche da parte di eventuali sub-contraenti nei riguardi dei loro rispettivi dipendenti;
- h) in conformità a quanto disposto dall'art. 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 non è consentita la cessione, totale o parziale, ad altra impresa, del contratto d'appalto, salvo quanto disposto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, in merito a fusioni, trasferimento e affitto di azienda;
- i) NON saranno ammesse varianti se non quelle relative agli elementi oggetto di valutazione dell'offerta tecnica; l'impresa quindi verrà esclusa e dichiarata quindi l'inammissibilità dell'offerta laddove si apportino modifiche al CSA o agli altri elaborati;
- 1) la stazione appaltante o il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- m) per quanto non previsto negli atti di gara, si fa espresso richiamo a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di appalti;
- n) le prescrizioni contenute nel presente disciplinare annullano o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale;
- o) in caso vi siano discordanze tra il contenuto dei documenti presentati, sarà ritenuto valido quello della documentazione recante la data più recente;
- p) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario

appaltatore, l'amministrazione si avvarrà della facoltà di sostituzione prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006;

- **q)** la Stazione Appaltante mette a disposizione dei concorrenti dei fac simile. E' onere tuttavia del concorrente aggiungere allegati o documentazione inerente laddove la compilazione dei modelli non sia sufficiente per mancanza di spazio o per necessarie integrazioni;
- r) ai sensi dell'art. 302 comma 2 lett.b) del DPR 207/2010, il RUP potrà autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE DITTE OFFERENTI SULLA NECESSITÀ DI ASSOLUTO E PUNTUALE RISPETTO DELLE FORMALITÀ RICHIESTE DAL PRESENTE DISCIPLINARE A PENA DI ESCLUSIONE.

Compete sempre ad ogni singola Impresa concorrente l'attenta verifica dello stato della documentazione prodotta in gara, adempimento che rientra nell'ordinaria diligenza. Il rimedio della possibilità di integrazione della documentazione, volto a far prevalere la sostanza sulla forma, per garantire il favor partecipationis, e quindi soddisfare l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura, può valere solo per consentire il chiarimento o il completamento del contenuto di documenti già presentati o, rispettivamente, non di per sé comprensibili (quindi esclusivamente per porre rimedio ad oggettive incertezze o equivoci generati dalla ambiguità o oscurità o contraddittorietà delle clausole del bando e relativi citati modelli, o comunque presenti nella normativa applicabile alla concreta fattispecie, oppure ancora per errori indotti dalla stazione appaltante, e ciò in sostanza senza ledere il principio della par condicio), non essendo mai utilizzabile per ammettere ex post la presentazione di una dichiarazione mancante, ovvero per vizi imputabili al singolo concorrente, su cui grava l'onere della c.d. partecipazione diligente.

VERIFICA REQUISITI

Si raccomandano le imprese a prestare particolare attenzione alle dichiarazioni ex art. 38 del Codice dei Contratti di cui all'art. 2 del presente disciplinare, e sul possesso dei requisiti speciali. L'Amministrazione Comunale infatti si riserva il diritto di procedere alla verifica dei requisiti, generali e speciali, dichiarati mediante la richiesta agli organi competenti: la mancanza dei requisiti prescritti comporterà l'esclusione dalla procedura di gara e dalla graduatoria, l'escussione della cauzione provvisoria, nonchè la comunicazione all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 6 comma 11 del Codice dei Contratti con le modalità di cui alla Determinazione n. 1/2008 del 10 gennaio 2008, oltre alle eventuali conseguenze penali in caso di false dichiarazioni. Si specifica che l'art. 6 comma 11 recita testualmente: "le stesse sanzioni (€ 25.822,00 oppure € 51.545,00) si applicano agli operatori economici che non ottemperino alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti".

La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali al termine della procedura di gara, eventualmente anche in pendenza della verifica dell'anomalia dell'offerta.

TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196)

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura aperta e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dagli Enti Locali conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e ss. del decreto legislativo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006: Maria Alessandra Tofani. Attività di supporto al RUP: Danila Bandaccari

Per eventuali informazioni sui servizi da appaltare:

In merito al Capitolato ed ai Criteri di valutazione, Servizi Sociali: Maria Alessandra Tofani tel. 0573 771440 - mail: a.tofani@comune.quarrata.pt.it

In merito alla documentazione amministrativa: Servizio Affari Generali e Attività Negoziali: Barbara Magrini tel. 0573 771225, Andrea Valenti 0573 771226 – mail: attivitanegoziali@comune.quarrata.pt.it

Quarrata, lì 24/06/14

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali F.to Dott.ssa Danila Bandaccari